



Giunta Regionale della Campania
Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB
(70 05 00)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	2
Art. 2 - MODALITÀ DELL' APPALTO	2
Art. 3 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ DI RIFIUTO	2
Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE, VALORE DELL'APPALTO, CLAUSOLA DI RINNOVO	2
Art. 5 - MODALITÀ, DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO	5
Art. 7 - MODALITÀ DI PRELIEVO DEI RIFIUTI	5
Art. 8 - SISTEMA DI PESATURA	6
Art. 9 - MODALITÀ DI TRASPORTO DEI RIFIUTI	7
Art. 10 - CORRISPETTIVI E FORMULAZIONE DEL PREZZO	8
Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	8
Art. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FATTURAZIONE	8
Art. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
Art. 14 - RISERVE, ACCORDO BONARIO, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
Art. 15 - CONTROLLI	11
Art. 16 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
Art. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA	12
Art. 18 - PENALI.....	13
Art. 19 - CESSIONE DEL CREDITO	13
Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO, TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE E SUBAPPALTO	14
Art. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO	15
21.1 Risoluzione	15
21.2 Recesso	16
Art. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE	16
ALLEGATO	17
Elenco degli analiti per la caratterizzazione chimica e classificazione del rifiuto	17

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di caratterizzazione, smassamento e trasporto presso l'impianto di trattamento realizzato nell'edificio ex MVA all'interno dello STIR di Caivano (NA), autorizzato per il trattamento meccanico di rifiuti classificati con EER 19.12.12 e 19.12.10, di complessive 880.202 tonnellate di rifiuti stoccati in balle RSB presso il sito Lo Spesso nel Comune di Villa Literno (CE).

Art. 2 - MODALITÀ DELL' APPALTO

I rifiuti oggetto dell'appalto, stoccati presso il sito di Villa Literno (CE) in località Lo Spesso, dovranno essere conferiti presso l'impianto di trattamento localizzato all'interno dello STIR di Caivano (NA) posto ad una distanza di ca 35 km dal sito di stoccaggio.

Art. 3 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ DI RIFIUTO

Il citato impianto di trattamento è dimensionato per assicurare, in regime di funzionamento ordinario, la seguente capacità produttiva:

Quantità complessiva RSB	1.200.000 t
Capacità nominale annuale	400.000 t/anno
Capacità ordinaria annuale stimata	360.000 t/anno
Giornate lavorative annue	300 giorni/anno
Quantità giornaliera da trattare	1.200 t/giorno
N. ore di trattamento	16 ore/giorno (2 turni x 8 ore/turno)
N. ore effettive di trattamento (al netto dei fermi operativi)	14 ore/giorno (2 turni x 7 ore/turno)
Quantità operativa oraria da trattare	~86 t/h
Linee impiantistiche di raffinazione	N. 2
Quantità operativa oraria per linea	~43 t/h

Al fine di consentire il rispetto delle suindicate condizioni operative, prima dell'avvio del servizio andrà elaborato e condiviso con il gestore dell'impianto un Piano delle Attività cui attenersi in fase di esecuzione; il Piano, sottoscritto dalle parti, andrà sottoposto all'approvazione della Stazione Appaltante.

Il rifiuto da conferirsi è classificato con i seguenti codici EER:

- 19 12 10 Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato dai rifiuti);
- 19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diverse da quelle di cui alla voce 19 12 11.

La quantità complessiva oggetto dell'appalto ammonta a circa 880.202 tonnellate di rifiuti in ca 30 mesi. Il rifiuto, costituito da balle aventi dimensioni indicative di circa 1,50 m x 1,10 m x 1,10 m, è stoccato in cumuli disposti su piazzole appositamente realizzate. L'involucro della balla talvolta può risultare deteriorato e, pertanto, il rifiuto può presentarsi in forma sciolta.

Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE, VALORE DELL'APPALTO, CLAUSOLA DI RINNOVO

Le coordinate del sito di stoccaggio in località Lo Spesso, nel Comune di Villa Literno (CE), sono le seguenti:

Coordinate Est	Coordinate Nord
2441768.07 metri	4535044.071 metri

Per le attività oggetto del presente affidamento è determinato un importo di € 26,50/t oltre oneri della sicurezza, per un importo del servizio pari a € 23.325.353,00 da assoggettare a ribasso, oltre € 180.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 23.505.353,00.

Nell'ambito del triennio successivo alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il servizio di cui trattasi, agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione e con l'applicazione del ribasso d'asta al costo €/t stimato, per un ulteriore quantitativo di circa 573.000 tonnellate, al fine di consentire la completa evacuazione dei rifiuti stoccati presso il menzionato sito.

Attesa tale facoltà, il valore dell'appalto, per la sola determinazione delle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, in accordo alle indicazioni dell'art. 35, co. 4, è determinato in € 38.689.853,00 comprensivo degli oneri della sicurezza.

Art. 5 - MODALITÀ, DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il ciclo delle attività è così di seguito specificato:

- presa in carico delle aree di stoccaggio dei rifiuti, così come identificate nelle planimetrie allegate alla documentazione di gara, mediante sottoscrizione di verbale di consegna del servizio tra Regione Campania - Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., soggetto gestore del sito e soggetto aggiudicatario;
- allestimento delle aree interessate dalle operazioni di rimozione dei rifiuti;
- caratterizzazione chimico-fisica e merceologica dei rifiuti secondo quanto nel seguito disciplinato;
- smassamento e carico dei rifiuti;
- determinazione delle quantità prelevate con il sistema della doppia pesata da eseguirsi presso il sito al fine di stabilire il peso netto caricato.
- verifica del carico, anche in relazione alle possibili radiazioni;
- trasporto del rifiuto all'impianto designato; riconsegna delle aree alla fine dell'esecuzione del servizio.

Non sono consentite operazioni di ricondizionamento dei rifiuti. In ogni caso, qualora fossero rinvenuti rifiuti sciolti/alla rinfusa è facoltà dell'impresa provvedere ad operazioni di carico degli stessi in modo diretto o previa filmatura, apposizione di reggette, ecc., utilizzando impianti mobili. Tali operazioni non comporteranno modifiche alle condizioni contrattuali o dei tempi di esecuzione del contratto, né il riconoscimento di alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante.

Ciascun carico sarà documentato secondo il dettato del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 mediante la compilazione e gestione dei FIR (formulario di identificazione del rifiuto), prodotto in quadruplica copia di cui una trattenuta dal produttore prima della partenza, una trattenuta dall'impianto finale e due da restituire al trasportatore congiuntamente ad un bindello di pesa riportante, oltre alle informazioni relative alla pesata, anche gli orari di ingresso e uscita dall'impianto.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni sono fissati, in conformità a quelli previsti per il trattamento presso l'impianto di destinazione, in 30 mesi, oltre trenta giorni naturali e consecutivi per gli adempimenti a carico dell'Appaltatore per la riconsegna dei siti di stoccaggio, per complessivi 31 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio ai sensi dell'art. 19 del DM 49/2018.

Qualora l'Amministrazione decidesse di avvalersi della facoltà di rinnovo dell'appalto, la durata dello stesso verrà incrementata di ulteriori 20 mesi, oltre 30 giorni naturali e consecutivi per gli adempimenti a carico dell'appaltatore per la riconsegna dei siti di stoccaggio, per complessivi 21 mesi.

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula contrattuale, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a inoltrare alla stazione appaltante, per la conseguenziale approvazione, il Piano delle Attività di cui al precedente art. 3 condiviso con il gestore dell'impianto di destinazione dei RSB.

All'esito dell'approvazione del Piano, la medesima stazione appaltante disporrà la succitata consegna del servizio.

In tale sede, inoltre:

- la società aggiudicataria è tenuta a indicare un responsabile unico, a fronte di tutti i servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, nonché i relativi numeri di telefono, indirizzi e-mail e pec;
- è facoltà della stazione appaltante indicare il sito di stoccaggio e i singoli ammassi di rifiuti su cui operare prioritariamente. Inoltre, l'eventuale diversa individuazione dei singoli ammassi da smaltire tra quelli stoccati in sito rispetto a quelli indicati nel DUVRI allegato agli atti di gara, non comporta la modifica delle condizioni contrattuali e non rileva ai fini della quantificazione degli oneri di interferenza.

Il servizio dovrà essere garantito nelle giornate dal lunedì al sabato e, comunque, conformemente al Piano delle Attività di cui all'articolo 3 i cui contenuti sono di seguito riportati.

In via esemplificativa, il piano dovrà riportare le fasi elementari in cui l'Aggiudicataria ritiene di voler suddividere il servizio, le previsioni dell'avanzamento parziale e progressivo dello stesso in relazione al periodo di esecuzione contrattualmente previsto. Nel medesimo documento l'Aggiudicataria ha la facoltà di indicare nel piano delle attività le modalità di espletamento delle attività di verifica della conformità del rifiuto ai range delle caratteristiche chimico-fisiche individuate, nonché alla sua classificazione. Salvo diversa determinazione da parte del DEC/RUP, tali attività di verifica non consentono la sospensione dei termini di esecuzione del servizio.

Ogni eventuale, ingiustificato scostamento dalle tempistiche stabilite nel piano delle attività di cui al presente articolo sarà soggetto all'applicazione delle penali come riportato all'art. 19.

L'aggiudicataria si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche. L'aggiudicataria dovrà fornire un piano operativo per la sicurezza debitamente approvato dalla Stazione Appaltante, che tenga anche conto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di installare presso i siti di prelievo un impianto di videosorveglianza e trasmissione dati come descritto nell'allegata documentazione tecnica, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Qualora dalle attività di pesatura effettuate in conformità a quanto descritto al successivo art. 8 risultasse una quantità dei rifiuti da rimuovere e trasportare maggiore a quanto indicato nel presente capitolato, l'eccedenza (anche per la parte oltre il quinto d'obbligo) sarà oggetto di contabilizzazione a misura mediante l'applicazione del prezzo di aggiudicazione. Qualora la quantità in diminuzione eccedesse il 20%, tale quota sarà contabilizzata a misura riconoscendo unicamente l'utile di impresa nella misura massima del 10% del prezzo di aggiudicazione.

È obbligo dell'Aggiudicatario l'identificazione univoca del rifiuto attraverso l'attribuzione del codice EER, mediante la caratterizzazione chimico-fisica e merceologica. Le operazioni di analisi, ivi compresa la caratterizzazione merceologica del rifiuto, dovranno essere effettuate da soggetto munito di accreditamento ACCREDIA (Sistema Nazionale per Accreditamento Laboratori) in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura", per almeno il 60% delle prove richieste. Le attività di campionamento devono essere effettuate secondo quanto previsto dalle norme UNI 10802:2013. La classificazione dovrà essere effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e comunque attenersi a quanto disciplinato dal Regolamento n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa ai rifiuti, nonché alla Decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'aggiudicatario dovrà elaborare relativo piano di monitoraggio della matrice aria per il controllo delle emissioni diffuse connesse all'esecuzione delle attività.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di operare in contraddittorio con l'Aggiudicataria, anche con il supporto dell'ARPAC, qualsiasi ulteriore attività di controllo che quest'ultima vorrà realizzare in riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei prodotti derivanti dal trattamento dei RSB.

Qualora all'esito della caratterizzazione così validatasi evidenziasse una non conformità del rifiuto tale che il codice EER di attribuzione risultasse diverso dai codici EER 191212 e 191210, si procederà concordemente a definire le misure gestione della porzione di rifiuti così classificati, in conformità alle vigenti normative in materia di tutela ambientale.

Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dal successivo art. 7 in caso di evacuazione parziale dei cumuli.

Art. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicataria dovrà assicurare il pieno rispetto del Piano delle attività elaborato ai sensi del precedente art. 5.

In caso di fermo tecnico dell'impianto di destinazione, anche non programmato, nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto alla stazione appaltante.

Qualora l'esecuzione del servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e vistato dal responsabile Unico del procedimento.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Art. 7 - MODALITÀ DI PRELIEVO DEI RIFIUTI

Le attività di prelievo dal sito di stoccaggio dovranno essere condotte in modo da garantire massima efficienza del servizio e la compatibilità con le ordinarie attività di gestione del sito stesso. A tale scopo l'Aggiudicataria dovrà effettuare un sopralluogo preliminare per prendere visione delle condizioni tecniche e logistiche di esecuzione del servizio. Dovrà altresì definire, in accordo con la Stazione Appaltante, un'attenta organizzazione delle aree e sentito il gestore del sito.

Le attività di prelievo dei rifiuti stoccati in balle, coperti da teli in materiale plastico, dovranno essere condotte in modo da limitare l'impatto ambientale connesso alla movimentazione di tali rifiuti, con particolare riferimento a eventuali perdite di percolato e alla dispersione atmosferica di materiale polverulento. In ogni caso le piazzole di stoccaggio sono dotate di appositi sistemi di drenaggio che consentono la raccolta del percolato. I pozzetti di raccolta del percolato saranno svuotati dal gestore del sito prima della consegna delle aree all'aggiudicatario. Successivamente alla consegna del sito, in ottemperanza all'art. 45 della L.R. 14/2016 e s.m.i., il percolato, nei limiti della produzione storica del sito, sarà smaltito a cura ed onere del gestore del sito. L'eventuale quantità eccedente la indicata produzione sarà smaltita a cura ed onere esclusivo dell'affidataria.

Compatibilmente con le necessità tecniche di prelievo dei rifiuti, si procederà al sollevamento dei suddetti teli in corrispondenza delle sole porzioni di cumulo su cui si intende intervenire.

Il rifiuto dovrà essere sottoposto a verifica radiometrica al fine di prevenire eventuali contaminazioni, causate dall'accidentale presenza di sostanze radioattive. A tal fine l'affidataria provvederà a dotarsi, a proprio esclusivo onere, di strumenti portatili a semiconduttore per le operazioni generali di controllo in

fase di caricamento dei rifiuti, ovvero portali fissi di rilevamento della radioattività per gli automezzi in uscita. Ulteriori condizioni logistiche particolari dei siti verranno valutate d'intesa con il DEC.

Nell'ipotesi che, dal controllo, venga individuata una emissione anomala di energia radiante, o in caso di ritrovamento di sorgenti radioattive, l'aggiudicatario dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASL competente, all'autorità di pubblica sicurezza e alla S.A. In caso di rinvenimento di sorgenti orfane (sorgenti radioattive sigillate) deve essere avvisato il Prefetto competente territorialmente, in ottemperanza al D.lgs. 52/2007, provvedendo all'isolamento temporaneo dei rifiuti.

Tra le misure proattive, il DEC provvederà in fase di consegna del servizio a garantire l'individuazione presso il sito di idonea area per l'isolamento temporaneo degli eventuali rifiuti radioattivi.

Al termine di ogni giornata di lavoro l'aggiudicataria dovrà altresì prevedere alla copertura temporanea, con appositi teli, della/e porzione/i di cumulo oggetto delle operazioni di prelievo, al fine di limitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici; nonché provvedere alla pulizia a secco delle piazzole di stoccaggio e allo smaltimento della originaria geomembrana di copertura, i cui relativi costi sono già ricompresi nel costo stimato per l'esecuzione del servizio.

Nel caso di parziale evacuazione dei rifiuti costituenti unico ammasso dovrà essere garantito il ripristino della copertura mediante idonea saldatura a doppia pista dello stesso telo in HDPE, oltre ogni altro intervento di sicurezza indicato dal DEC.

L'impresa dovrà adottare tempestivamente opportune cautele finalizzate a limitare la produzione di percolato, al fine di evitare qualunque rischio di inquinamento del sito oggetto di svuotamento. È facoltà del DEC/RUP stabilire le modalità di verifica delle misure di sicurezza adottate.

Terminate le operazioni di svuotamento delle piazzole costituenti il lotto è fatto obbligo all'aggiudicataria di provvedere alla pulizia del sito di stoccaggio mediante tecniche a secco, come ad esempio lo spazzamento meccanico. Tale operazione potrà essere effettuata con apposite macchine spazzatrici, preferibilmente aspiranti, in grado di prelevare il materiale polverulento. Al termine delle operazioni di pulizia e nelle more dell'attivazione delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b del D.L. 185 del 25 novembre 2015, l'aggiudicataria dovrà provvedere a veicolare le acque meteoriche incidenti nelle reti di piazzali, anche a seguito di verifiche qualitative, al fine di evitare inopportuni incrementi della formazione di percolato, il tutto senza oneri aggiuntivi per la S.A.; a tal uopo, riveste onere della medesima inoltrare un'idonea proposta tecnica da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante, sentito il gestore dei siti.

Art. 8 - SISTEMA DI PESATURA

Le verifiche della quantità dei rifiuti prelevati saranno predisposte a cura dell'Aggiudicataria che assume, altresì, l'obbligo di determinare il peso dei carichi a destino per ogni viaggio effettuato.

La determinazione del peso dovrà essere effettuata tramite idoneo strumento metrico di pesatura, dotato di sistema di registrazione con riscontro cartaceo e con il sistema della doppia pesata, assicurando invariato l'assetto del mezzo in entrata e in uscita dall'impianto di destinazione finale.

La S.A. si riserva la facoltà di chiedere in ogni momento all'Aggiudicataria copia della documentazione attestante la regolare taratura e le verifiche periodiche degli strumenti di pesatura utilizzati anche dai destinatari finali dei rifiuti. In ogni caso, fermo restando la totale assunzione di responsabilità dell'aggiudicataria relativamente al corretto trasporto all'impianto di destinazione delle quantità di rifiuti ritirate presso i siti di provenienza, l'Aggiudicataria garantirà le migliori condizioni di invariabilità di assetto del mezzo per le determinazioni di peso netto.

La fatturazione del servizio da parte dell'Aggiudicataria avrà luogo esclusivamente sulla base del peso più favorevole per la Stazione Appaltante, dato dal confronto tra quello in partenza dai siti di stoccaggio e quello rilevato all'impianto di destinazione.

La pesa a ponte, omologata per il rapporto con terzi, dovrà essere corredata di un terminale del tipo "self service" dotato di touch screen, display a colori, adatto per l'installazione all'esterno, stampante termica, uscita ethernet 10/100, nr. 3 porte seriali, almeno due porte nr. 2 I/O, porte USB, memoria permanente dei pesi di tipo fiscale. Il terminale sarà inoltre dotato di lettore di Barcode e di palo di sostegno per consentirne l'utilizzo dall'autista senza scendere dal mezzo.

L'impianto sarà inoltre dotato dei seguenti dispositivi:

- terminale di interfaccia per l'autista;
- sistema citofonico;
- telecamera per la lettura della targa;
- telecamera per l'archiviazione dell'immagine del carico;
- sbarra per regolare il flusso dei mezzi;

Ad ogni transito sulle pese il sistema dovrà registrare nei propri archivi le seguenti informazioni:

- targa;
- data e ora della pesata;
- primo peso;
- vettore;
- prodotto;
- causale di ingresso;
- foto della targa;
- foto del carico;
- num. bolla di accompagnamento;
- possibilità di collegarsi da remoto all'impianto in modo da consentire la visione in tempo reale delle attività di pesa;
- possibilità di visualizzazione dei FIR e delle bindelle di pesa in diretta.

Lo strumento proposto dovrà essere munito di Approvazione CE in conformità alle direttive 2009/23/EC (ex90/384 CEE) ed alle altre Direttive Europee vigenti, se applicabili, come a titolo d'esempio quelle relative alla compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) ed alla sicurezza elettrica (2006/95/CE). La ditta fornitrice dovrà essere certificata in qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001-2008.

Art. 9 - MODALITÀ DI TRASPORTO DEI RIFIUTI

L'aggiudicataria provvederà al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso l'impianto di destino con mezzi iscritti all'albo nazionale gestori ambientali, aventi caratteristiche conformi a quelle dichiarate in sede di gara. L'aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione del parco mezzi, che dovrà essere comunque costituito da mezzi dotati di motorizzazione elettrica, ibrido-elettrica, alimentata a gas, oppure con classificazione non inferiore a EURO 5 se endotermica alimentata a benzina/gasolio. Qualora l'Aggiudicataria non dovesse garantire la stessa tipologia di trasporto, in termini di categoria di emissione, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicataria si impegna inoltre ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme di sicurezza e le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e agli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente capitolato d'appalto saranno applicabili tutte le disposizioni di legge disciplinanti i servizi oggetto di affidamento emanate ed emanande, nonché quelle riguardanti la circolazione stradale (cds. "Codice della Strada" e relative disposizioni modificative, integrative e di attuazione).

In tal senso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è responsabilità dell'Aggiudicataria dotare (cfr. d.lgs. n. 286/2005) autisti e mezzi di trasporto, impiegati per l'esecuzione del servizio, di copia dei documenti

contrattuali formalizzati con la Stazione Appaltante, ivi compreso il presente capitolato e/o ogni altra documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto trasferimento, dall'aggiudicataria a ciascun singolo vettore da questa impiegato nell'esecuzione del servizio, della disposizione di assoluto ed integrale rispetto delle norme riguardanti la circolazione stradale, come sopra specificamente espressa.

In riferimento a tutto quanto sin qui esposto, qualsiasi contestazione e/o sanzione, da parte di Autorità competenti, che dovesse essere comminata alla Stazione Appaltante per negligenze dell'Aggiudicataria, ferma restando l'applicazione di ogni altra possibile rivalsa legale, comporterà l'immediata detrazione, dai corrispettivi di servizio, degli importi di sanzione eventualmente applicati.

Con la presa in consegna delle aree dei rifiuti stoccati in balle, l'appaltatore assumerà lo status di detentore del rifiuto, la Regione Campania assumerà il ruolo di produttore giuridico del rifiuto.

Art. 10 - CORRISPETTIVI E FORMULAZIONE DEL PREZZO

Il corrispettivo previsto per il servizio di cui all'art. 1 sarà la risultante del ribasso unico offerto dall'aggiudicatario, espresso in percentuale sul valore totale dell'appalto indicato all'art. 4, oltre gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso così come calcolati nel DUVRI e allegati al presente Capitolato.

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi del DM n. 49/2018 le fasi di esecuzione del contratto saranno affidate al direttore di esecuzione del contratto (DEC), che verrà identificato con successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, il DEC, nella fase dell'esecuzione del servizio di cui trattasi, avrà quale unico interlocutore il Responsabile unico dell'impresa di cui al precedente art. 5.

Il DEC potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alla disciplina normativa di settore e a quanto definito negli allegati al disciplinare di gara.

Art. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FATTURAZIONE

La contabilizzazione del servizio avverrà per il tramite di stati di avanzamento, redatti in contraddittorio, sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente conferito presso l'impianto di destino.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato sulla base dell'effettivo avvio a recupero o smaltimento di almeno 20.000 tonnellate di rifiuto. Ai fini della redazione degli stati di avanzamento il peso del rifiuto utilizzato sarà quello più svantaggioso per l'aggiudicatario fra la pesata a destino e quella di allontanamento.

La Stazione Appaltante procede alla verifica di conformità dei servizi oggetto del presente appalto, anche in corso d'opera, in particolare prima di ogni pagamento. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte dall'appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il DEC d'ufficio decurerà la spesa dal corrispettivo dovuto all'affidatario del servizio.

La Stazione Appaltante darà corso ai pagamenti dei soli servizi ritenuti eseguiti a regola d'arte, a suo insindacabile giudizio ed in conformità con i riscontri contabili approvati.

I pagamenti saranno disposti previo accertamento, da parte del DEC, della prestazione effettuata, così come confermata dal RUP.

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica di congruità e riscontro contabile dei servizi eseguiti e ritenuti liquidabili, entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., affinché l'Appaltatore possa provvedere alla emissione di regolare fattura fiscale.

Nel caso di contestazione, per vizi o difformità, di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di notifica della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario dell'appalto ha facoltà di richiedere una modifica contrattuale per revisione prezzi esclusivamente nel caso in cui, per cause a lui non imputabili, l'esecuzione del servizio si protragga oltre il termine contrattuale decorrente dalla data del verbale di consegna delle attività.

Le variazioni di prezzo possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario, e comunque in misura pari alla metà. La modifica, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio, deve essere autorizzata dal RUP e la revisione del prezzo può essere riconosciuta solo per le quantità di rifiuti rimossi oltre il termine contrattuale.

L'Appaltatore dovrà riportare sulle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP comunicato dalla Stazione Appaltante, la quale declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura del CIG e del CUP.

La fattura dovrà essere intestata all'Ufficio che verrà indicato successivamente alla stipula del contratto. L'aggiudicataria dovrà emettere singola fattura per ciascun luogo di produzione del rifiuto oggetto dell'appalto. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità contributiva dell'Aggiudicataria.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 d.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Affidataria del servizio, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica della conformità dei servizi e all'acquisizione e verifica di regolarità del DURC.

Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 il Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare al Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di lavori impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi.

Ai sensi del citato art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi di inadempimento da parte dell'appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la Committente e la Prefettura- Ufficio del Governo territorialmente competente.

In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base di quanto risultante dalle verifiche di cui all'articolo 12.

La fattura dovrà essere intestata alla Regione Campania Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB.

L'aggiudicataria dovrà emettere singola fattura per ciascun luogo di produzione del rifiuto oggetto dell'appalto. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità contributiva dell'aggiudicataria.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato, da comunicarsi dall'aggiudicataria, ai sensi della Legge 136/10 e sue successive mm. ii.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 d.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Affidatario del servizio, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

Art. 14 - RISERVE, ACCORDO BONARIO, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Se l'appaltatore firma con riserva qualsiasi atto contabile, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica le sue riserve, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nella contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle (ad es. verbale di consegna del servizio, stati di avanzamento), successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato gli atti contabili oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta

variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve o la loro non manifesta infondatezza. Il DEC trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al precedente periodo, corredata dalla propria relazione riservata. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui sopra, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di verifica di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del DEC. L'esperto, se nominato, oppure il RUP in caso contrario, verifica le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettua eventuali audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri. L'esperto, o il RUP, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, formula una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Regione e all'impresa.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

L'appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro è necessario il parere dell'avvocatura Regionale. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del presente articolo e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Regione.

Art. 15 - CONTROLLI

La S.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche al fine di accertare che lo svolgimento delle prestazioni richieste sia eseguito in conformità alle modalità indicate nel contratto.

In particolare saranno oggetto di verifica: le misure analitiche, le modalità di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti; le operazioni di pesa; il corretto funzionamento delle strumentazioni e delle macchine impiegate; il rispetto degli obblighi per la sicurezza dei lavoratori e per la minimizzazione dell'impatto ambientale; l'idonea formazione e la professionalità del personale addetto; il rispetto delle tempistiche di cui al cronoprogramma esecutivo trasmesso dall'Aggiudicataria prima dell'inizio delle attività oggetto del servizio.

Il livello qualitativo delle prestazioni erogate verrà valutato a seguito di controlli a campione eseguiti sulle aree di riferimento da un incaricato della Stazione Appaltante, in contraddittorio con un responsabile dell'Aggiudicataria.

I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento anche al di fuori dell'orario delle prestazioni.

La singola data della verifica di controllo potrà essere effettuata senza alcun preavviso e l'esito complessivo del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dai rappresentanti della Stazione Appaltante e dell'Aggiudicataria.

I verbali così prodotti saranno utilizzati per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

Ove venisse accertata, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, la non idoneità delle prestazioni eseguite con riferimento ad uno o più degli aspetti identificati al presente articolo, si procederà con l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 18.

In caso di esito negativo dei controlli, riscontrato per più di cinque volte nell'intero periodo contrattuale, ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dalla stazione appaltante, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 18, il contratto si intenderà immediatamente risolto senza che l'Aggiudicataria abbia a pretendere compensi o indennizzi di alcun genere, e salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti e di ogni eventuale maggiore onere.

La risoluzione verrà comunicata a mezzo PEC ed avrà effetto dalla data di ricevimento.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di operare in contraddittorio con l'Aggiudicataria, anche con il supporto dell'ARPAC, qualsiasi ulteriore attività di controllo che quest'ultima vorrà realizzare in riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei prodotti derivanti dal trattamento dei RSB.

Art. 16 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del d.lgs. 50/2016, dell'80% della cauzione definitiva resa ai sensi del comma 1 del predetto art. 103.

L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'aggiudicataria, di certificato di verifica di conformità. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

Art. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne la stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 5.000.000,00 per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Nel caso di giudizio, la S.A. dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Art. 18 - PENALI

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto quale servizio pubblico e non potrà essere sospeso, abbandonato o eseguito in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, nel contratto e negli allegati tecnici. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la S.A. potrà sostituirsi all'aggiudicataria del servizio per l'esecuzione d'ufficio, addebitando alla stessa i relativi oneri, salvo il risarcimento del maggior danno, ovvero procedere alla risoluzione contrattuale.

In ogni caso, verificandosi inesatto, carente o impreciso adempimento sia degli obblighi contrattuali sia del Piano delle attività concordato con il gestore dell'impianto ed approvato dalla S. A, e qualora l'aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di far eseguire in danno all'Aggiudicataria le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio, oltre ad applicare penalità proporzionali ai ritardi maturati nell'ottemperare alle disposizioni impartite dalla S.A.

In particolare, la penale sarà pari a:

- 0,1% dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla stazione appaltante opportuni ad assicurare il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto sia degli obblighi contrattuali sia del Piano delle attività concordato con il gestore dell'impianto ed approvato dalla S. A.;
- 0,05% dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla stazione appaltante opportuni ad assicurare migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori o migliori condizioni utili ad evitare possibili impatti ambientali;
- 0,05% dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla stazione appaltante opportuni ad evitare possibili interferenze con i gestori dei siti di stoccaggio e ad assicurare il rispetto del cronoprogramma presentato.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione. In assenza di giustificazioni, o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate, la S.A. procederà all'applicazione della sanzione contrattuale entro i successivi 5 giorni.

Qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni derivanti dall'offerta tecnica proposta, la S.A. ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino alla definizione della controversia. In tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento alla S.A. dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della S.A. a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che per qualsiasi motivo derivassero alla S.A. dalle inadempienze dell'aggiudicataria.

Art. 19 - CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.

L'Appaltatore, avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge 21/02/1991 n. 52, può effettuare la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante stessa quale soggetto debitore.

Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questi non le rifiuti con PEC entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Nel contratto o in atto separato contestuale correlato al contratto stesso, la Stazione Appaltante può preventivamente accettare la cessione, da parte dell'Appaltatore, di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un RTI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le società costituenti il RTI e deve essere ceduto il credito di tutte le società del RTI.

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un RTI la cessione del credito varrà per tutte le mandanti. Precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura essa deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze alle mandatarie.

Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO, TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla S.A.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

In caso di raggruppamento è vietata ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla S.A., pena la risoluzione del contratto.

È consentita la modificazione della composizione del RTI aggiudicatario nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l'impossibilità di cedere a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto stesso, resta in capo all'aggiudicataria la prevalente esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Le modalità di approvazione del contratto di subappalto, nonché di ogni contratto di sub affidamento, saranno quelle disciplinate dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021.

Ai sensi del comma 4, lettera c) del citato art. 105, qualora l'impresa intenda subappaltare parte dei servizi in oggetto al momento della presentazione dell'offerta - pena la decadenza del diritto di avvalersi del subappalto - deve obbligatoriamente aver prodotto apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti del servizio e/o prestazioni che intende subappaltare.

Vista la nota prot. n. 0011106 del 20.06.2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché il parere Prot.n. 0421987 del 03.07.2019 dell'Avvocatura Regionale, in caso di affidamento del presente appalto di servizi ad un intermediario, la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica ai rapporti tra quest'ultimo, iscritto alla Categoria 8 dell'Albo, e gli operatori incaricati della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. A tal riguardo, l'intermediario aggiudicatario si

obbliga a comunicare alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, preventivamente alla stipula del Contratto d'appalto, tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del servizio, tra cui il soggetto cui effettuare la materiale consegna del servizio da individuarsi quale detentore dei rifiuti. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni che dovessero intervenire nel corso del sub-contratto. L'intera filiera dei rifiuti deve essere tracciata e verificata sotto tutti gli aspetti giuridici, ovvero, oltre all'intermediario, qualsiasi subappalto/subcontratto/subaffidamento deve essere sottoposto alle verifiche di legge in materia (codice degli appalti, codice ambientale, codice antimafia, ecc.) nonché a regolamenti e convenzioni che regolano la materia (protocollo di legalità). A tal proposito, ai sensi dell'art. 53 comma i-quater) della l.190/2012, tutti i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti sono attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

In caso di R.T.I., parte contraente del contratto di subappalto dovrà essere esclusivamente la mandataria, a cui verrà rilasciata l'autorizzazione al subappalto. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'aggiudicatario dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la S.A. della perfetta esecuzione del contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la S.A., l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali. Poiché la S.A. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, è l'Impresa Appaltatrice tenuta a tale adempimento.

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In alternativa l'impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche. In caso di inadempimento, la S.A. si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti da parte dell'affidataria. Questo non potrà far maturare interessi di mora.

Art. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 15 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- qualora l'Aggiudicatario non assuma il servizio per n. 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività, senza giustificata motivazione;
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante e/o Struttura di Missione e/o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza dell'aggiudicatario verso le maestranze o Istituti Assicurativi (INPS - INAIL), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte dell'Aggiudicataria in violazione di quanto previsto degli artt. 19 e 20;
- per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30;

- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e sue successive ii. e mm.;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e sue successive ii. e mm.
- venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.

Nelle predette ipotesi la Stazione Appaltante darà comunicazione all'Aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge, e incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Aggiudicataria, derivassero alla Stazione Appaltante per qualsiasi motivo.

21.2 Recesso

Per sopraggiunti motivi di interesse pubblico la S.A. e/o la Struttura di Missione si riservano il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla S.A.

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in caso di recesso all'impresa sarà riconosciuto il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo contrattuale per la parte del servizio non eseguita, qualora quest'ultima ecceda in diminuzione il quinto d'obbligo.

Il decimo dell'importo contrattuale è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi realizzati.

La S.A. in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente in esclusiva il Foro di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice, nonché la competenza arbitrale.

ALLEGATO
Profilo base per la caratterizzazione chimica e la classificazione del rifiuto

Residuo a 105 °C

Residuo a 600 °C

Cloro totale

Fluoro totale

Zolfo totale

Azoto totale

Azoto organico

Potere calorifico inferiore e superiore

METALLI:

Alluminio

Antimonio

Arsenico

Bario

Berillio

Boro

Cadmio

Calcio

Cobalto

Cromo totale

Cromo (VI)

Magnesio

Manganese

Mercurio

Molibdeno

Nichel

Piombo

Potassio

Rame

Selenio

Sodio

Stagno

Tallio

Tellurio

Vanadio

Zinco

IDROCARBURI

Totali

C5-C8

C9-C10 (Cumene e Pentene)

C10-C40

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene

Benzo(e)pirene

Benzo(b)fluorantene

Benzo(k)fluorantene

Benzo(j)fluorantene

Benzo(g, h, i)perilene

Dibenzo(a,h)antracene

Crisene

Indeno (1,2,3 - c, d) pirene

Pirene

Sommatoria (31, 32, 33, 36)

Altri idrocarburi policiclici aromatici

Policlorobifenili totali

Policloroterfenili totali

Fenoli totali

Clorofenoli totali

Cianuri

Aldeidi

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI

Benzene

Toluene

Etilbenzene

Xilene (m, p, o)

Stirene

Altri solventi aromatici

SOLVENTI CLORURATI ORGANICI

Carbonio Tetracloruro

Tricloroetilene

Tetracloroetilene

Clorometano

Diclorometano

Triclorometano

Esaclorobutadiene

Cloruro di Vinile

1,2-Dicloroetano

1,1-Dicloroetilene

Altri solventi clorurati organici

SOLVENTI BROMURATI ORGANICI

Bromodiclorometano

Dibromoclorometano
1,2-Dibromometano
Tribromometano
SOLVENTI ALIFATICI
Metanolo
Metilterbutiletere
Altri solventi alifatici
ULTERIORI PARAMETRI
Principali Cationi e Anioni